

STATUTO DELLA PROVINCIA DI LODI

Approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n.
1 del 29.01.2015

INDICE

Titolo I – Principi generali

- Art. 1 – La Provincia di Lodi
- Art. 2 – Territorio e sede
- Art. 3 – Stemma e Gonfalone
- Art. 4 – Rapporti con la Regione, con le Città Metropolitane, i Comuni e le Unioni di Comuni
- Art. 5 – Pari Opportunità
- Art. 6 – Rapporti europei e internazionali

Titolo II – Istituti di partecipazione

- Art. 7 – Istanze e Petizioni
- Art. 8 – Referendum consultivo
- Art.9 – Assemblea del Lodigiano per la partecipazione
- Art.10 – Pubblicità e diritto d’accesso
- Art. 11- Difensore civico

Titolo III – Ruolo della Provincia

- Art. 12 – Pianificazione strategica
- Art. 13 – Pianificazione Territoriale
- Art. 14 – Conformità della programmazione agli indirizzi Regionali
- Art. 15 – Sviluppo economico e attività produttive
- Art. 16 – Sviluppo sociale

Titolo IV – Organi della Provincia

- Art. 17 – Organi della Provincia

Capo I – Il Presidente

- Art. 18 – Elezioni e durata
- Art. 19 – Funzioni
- Art. 20 – Vice Presidente
- Art. 21 – Delega ai Consiglieri
- Art. 22 – Riunioni periodiche del Presidente con il Vice Presidente e i Consiglieri delegati
- Art. 23 – Esercizio delle funzioni consiliari in via d’urgenza

Capo II – Il Consiglio

- Art. 24 – Compiti e funzioni
- Art. 25 – Altre funzioni del Consiglio

Art. 26 – Autonomia del Consiglio

Art. 27 – Mozioni di sfiducia

Capo III – Assemblea dei Sindaci

Art. 28 – Assemblea dei Sindaci

Art. 29 – Funzionamento

Titolo V – Funzioni della Provincia

Art. 30 – Funzioni fondamentali della Provincia

Art. 31 – Piano Territoriale di Coordinamento

Art. 32 – Ulteriori funzioni

Art. 33 – Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni

Art. 34 – Accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione tra Provincia e Comuni

Art.35 – Revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione

Art. 36 – Zone omogenee

Art. 37 – Vigilanza e controllo sull’attuazione di accordi

Titolo VI – Amministrazione e personale

Art. 38 – Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

Art. 39 – Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale

Art. 40 – Struttura organizzativa

Art. 41 – Dirigenza di vertice della Provincia

Art. 42 – Dirigenti

Titolo VII – Ordinamento finanziario e contabile

Art. 43 – Finanza

Art. 44 – Demanio e Patrimonio

Art. 45 – Bilancio di previsione e conto consuntivo

Art. 46 – Revisori dei conti

Art. 47 – Controllo di gestione

Titolo VIII – Regolamenti

Art. 48 – Adozione, approvazione e revisione

Titolo IX– Disposizioni finali e transitorie

Art. 49 – Processi di riorganizzazione

Art. 50 – Regolamenti

Art.51 – Modifiche dello statuto

Art. 52 – Entrata in vigore

Titolo I

Principi generali

Art. 1 - La Provincia di Lodi

1. La Provincia di Lodi è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. E' titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo la Legge dello Stato e della Regione Lombardia, le funzioni da essi attribuite e delegate.
2. La Provincia rappresenta il territorio e le comunità che la integrano, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
3. Coordina la propria attività con quella dei comuni singoli o associati del suo territorio, in conformità al principio di sussidiarietà e promuove forme idonee di confronto e consultazione.
4. Valorizza e tutela l'identità storica del territorio lodigiano, garantisce il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli, sia in forma associata, e assicura la massima trasparenza della sua attività amministrativa. Informa la propria azione ai principi di imparzialità, equità, efficienza ed efficacia.

Art. 2 - Territorio e sede

1. Il territorio provinciale coincide col territorio dei comuni che, sulla base della legge statale e della Costituzione, sono in essa ricompresi.
2. Le variazioni del suo territorio avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'art. 133 della Costituzione.
3. La Provincia ha sede nel palazzo provinciale sito nel Comune di Lodi

Art. 3 - Stemma e Gonfalone

La Provincia di Lodi ha un proprio stemma e gonfalone, adottati ed approvati nei modi di Legge.

Art.4 - Rapporti con la Regione, con le Città Metropolitane, i Comuni e le Unioni di Comuni

1. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e a criteri di cooperazione con la Regione Lombardia, con le Città Metropolitane, con i Comuni e con le Unioni di Comuni della circoscrizione provinciale al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali nel rispetto delle istanze sociali ed economiche del territorio.
2. Istituisce organi di confronto periodico con i Comuni, le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, e le aziende pubbliche presenti sul territorio.

Art. 5 - Pari opportunità

1. La Provincia persegue la realizzazione della parità di genere e a tal fine adotta azioni positive idonee ad assicurare pari opportunità.

2. La Provincia si impegna a assicurare la presenza di entrambi i sessi in tutti gli organi e le strutture organizzative collegiali dell'ente, ivi compresi quelli degli enti, aziende e istituzioni alle quali partecipa in via maggioritaria o che da essa dipendono.

Art. 6 - Rapporti europei e internazionali

1. La Provincia di Lodi considera compito essenziale concorrere al processo di integrazione europea.

A tal fine:

- a) favorisce e assicura rapporti di collaborazione e cooperazione con le altre province europee;
- b) promuove ogni forma di collaborazione idonea ad assicurare una costante partecipazione allo sviluppo di relazioni con gli altri enti territoriali degli Stati dell'Unione;
- c) partecipa e promuove forme di coordinamento tra le Province e Città dell'Unione.

Incentiva, inoltre, i rapporti con altre Province europee, anche tramite opportuni gemellaggi e lo sviluppo di attività e iniziative di comune interesse

Titolo II Istituti di partecipazione

Art. 7 - Istanze e petizioni

1. I residenti, le imprese, le associazioni e gli enti non profit operanti nel territorio provinciale possono presentare istanze e petizioni, indirizzate direttamente al Presidente, per esporre comuni necessità. Il Presidente ne garantisce il tempestivo esame e riscontro. Per la loro presentazione non è prevista alcuna particolare formalità, tuttavia esse devono essere comunque regolarmente sottoscritte dai rispettivi promotori.

2. Le istanze e le petizioni devono essere prese in considerazione dal Presidente che formula le relative valutazioni, dando risposta scritta entro trenta giorni.

3. Istanze e petizioni sono raccolte in ordine cronologico in un apposito registro, con l'indicazione dell'iter istruttorio e decisorio seguito, nonché degli eventuali provvedimenti adottati. Tale registro è aperto alla pubblica consultazione.

Art. 8 - Referendum consultivo

1. Il consiglio provinciale può indire referendum consultivi su materie di esclusiva competenza della Provincia e di particolare rilevanza, anche solo in una porzione del territorio provinciale, con modalità che garantiscano la più ampia e corretta partecipazione.

2. L'indizione può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei Consiglieri assegnati;
- b) da non meno del 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia, con firme raccolte nella forma di legge
- c) da non meno di 25 Consigli comunali i cui elettori complessivamente raggiungano o superino le 40.000 unità

- d) dal Presidente.
3. Non si può procedere, salvo che per le consultazioni on line, a più di una consultazione nell'ambito dello stesso anno e comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi dall'ultima consultazione.
 4. Non si può procedere altresì per 5 anni alla consultazione referendaria sulla stessa materia.

Art. 9 – Assemblea del Lodigiano per la partecipazione

1. Presso la sede della Provincia è costituita l'Assemblea del Lodigiano che viene convocata in forma plenaria dal Presidente della Provincia almeno una volta all'anno.
2. L'Assemblea del Lodigiano costituisce la sede di confronto fra la Provincia, il mondo del lavoro e dell'imprenditoria, della cultura nonché dell'associazionismo e del terzo settore e della società civile considerata in tutte le sue espressioni, sia singole che associate, con lo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini alla elaborazione di idee e proposte su temi di interesse generale e di rilevanza territoriale.
3. L'Assemblea, in accordo con la Provincia, si dota di un organismo di coordinamento attraverso il quale:
 - la Provincia informa e consulta i cittadini sulle scelte di propria competenza
 - l'Assemblea propone analisi, documenti e progetti di deliberazione all'attenzione del Consiglio Provinciale.
4. L'Assemblea organizza tavoli di lavoro tematici aperti alla partecipazione di tutti i cittadini. Al termine sia del lavoro dei tavoli che dell'assemblea plenaria sono redatti documenti conclusivi che possono contenere proposte in merito alla programmazione triennale e ai suoi periodici aggiornamenti, nonché alle questioni di interesse territoriale individuate d'iniziativa dall'Assemblea.
5. La Provincia adotta un regolamento che definisce le modalità di costituzione e di funzionamento dell'Assemblea e dell'organismo di coordinamento con l'ente.

Art. 10 - Pubblicità e diritto di accesso

1. Salvo contraria disposizione normativa, gli atti e i documenti della Provincia e delle istituzioni da essa dipendenti sono pubblicati nel sito informatico della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. La pubblicità legale è assolta, per gli atti soggetti, mediante pubblicazione all'Albo informatico della Provincia.
2. Tutti gli interessati hanno diritto di informazione sugli atti e sulle attività dell'ente, mediante accesso ai documenti della Provincia e delle istituzioni da essa dipendenti, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo.

Art. 11 - Difensore civico

1. La Provincia può costituire l'Ufficio del Difensore Civico Territoriale.
2. I Comuni e le Unioni di Comuni della Provincia possono avvalersi del Difensore Civico Territoriale mediante convenzione approvata dal Consiglio Provinciale.
3. Il Difensore Civico agisce su richiesta di chiunque ne faccia domanda, nonché di propria iniziativa e rivolge prevalentemente l'attenzione al caso singolo con l'obiettivo di tutelarne nei suoi diritti o legittime aspettative.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Difensore Civico invia al Presidente e al Consiglio Provinciale ed agli Enti convenzionati, una relazione sull'attività svolta e sui rimedi organizzativi di cui intende segnalare la necessità.
5. Il Difensore Civico ha libero accesso agli atti necessari allo svolgimento dei propri compiti, informati i responsabili dei settori interessati. Gli amministratori e i dirigenti della Provincia, dei Comuni e degli Enti dipendenti sono tenuti a fornire al Difensore Civico le informazioni nonché la copia gratuita degli atti e dei documenti di cui questi faccia richiesta per l'esercizio delle proprie funzioni.
6. Il Consiglio Provinciale stabilisce, tramite apposito Regolamento, le modalità e i requisiti per la candidatura, la nomina, oneri, durata in carica, revoca, decadenza del Difensore nonché funzionamento dell'ufficio e la ripartizione delle spese da sostenere da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni convenzionati.
7. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con incarichi professionali conferiti dalla Provincia, dai Comuni convenzionati e da enti da essi dipendenti. In caso di incompatibilità sopravvenuta se ne pronuncia la decadenza.
8. Il Difensore Civico ha l'obbligo di risiedere nella Provincia.

Titolo III

Ruolo della Provincia

Art. 12 - Pianificazione strategica

1. E' facoltà della Provincia adottare e aggiornare annualmente nell'ambito delle competenze ad essa riservate dalla legge, sentita l'Assemblea dei Sindaci, il piano strategico territoriale come atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni proprie, dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nell'area, anche e particolarmente con riferimento all'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per l'area provinciale, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.
2. In particolare la Provincia:
 - a) propone gli indirizzi generali dello sviluppo economico e sociale del territorio, in coerenza con i programmi regionali, sentiti i Comuni, le organizzazioni sindacali, gli imprenditori e le parti sociali
 - b) concorre la determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla Legge Regionale;
 - c) formula ed adotta propri programmi pluriennali e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni, favorendo forme di collaborazione e associazione con gli stessi;

- d) favorisce e promuove la costituzione delle zone omogenee in base alla natura del territorio, al patrimonio, infrastrutture e servizi esistenti, tenendo conto, ove possibile, dell'esistenza di istituzioni, enti o strutture esistenti sul territorio.
3. Periodicamente, l'attività della Provincia è oggetto di monitoraggio e valutazione in relazione agli obiettivi determinati nel piano strategico.
 4. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il Presidente sottopone al Consiglio le proposte di revisione e adeguamento del piano strategico.
 5. I procedimenti di adozione e revisione della programmazione si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione

Art. 13 - Pianificazione territoriale

1. Nel territorio provinciale la Provincia esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale nell'ambito delle proprie competenze e secondo quanto stabilito dalla legge.
2. La Provincia predispone e approva il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze e l'autonomia dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio.

Art. 14 - Conformità della programmazione agli indirizzi Regionali

I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi Regionali della Programmazione socio economica e territoriale

Art. 15 - Sviluppo economico e attività produttive

La Provincia persegue la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli allo sviluppo economico e, particolarmente, all'insediamento e alla crescita delle imprese e delle attività produttive nell'area provinciale.

Art. 16 Sviluppo sociale

La Provincia persegue le migliori condizioni di equità nello sviluppo sociale nelle diverse parti del territorio, con particolare riferimento alle condizioni di fruizione dei servizi.

Titolo IV Organi della Provincia

Art. 17 - Organi della Provincia

Sono organi della Provincia:

- il Presidente
 - il Consiglio
 - l'Assemblea dei Sindaci
- Il Presidente e i consiglieri rappresentano il territorio provinciale.

Capo I Il Presidente

Art. 18 - Elezione e durata

Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia. Il Presidente della Provincia dura in carica 4 anni.

Sono eleggibili a presidente della Provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

Art. 19 - Funzioni

1. Il Presidente:
 - a) è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia,
 - b) ha la rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio.
 - c) convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei Sindaci;
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - e) propone al Consiglio gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei Sindaci ;
 - f) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Consiglieri delegati;
 - g) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni;
 - h) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dai Regolamenti provinciali;
 - i) promuove le forme di collaborazione previste dalla legge e dal presente statuto
 - j) esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il Presidente può in ogni caso sottoporre all'approvazione del Consiglio atti che rientrano nella propria competenza.
3. Il Presidente svolge altresì le funzioni necessarie qualora nuove Leggi attribuiscono competenze alla Provincia senza che risulti individuato nella stessa Legge l'Organo deputato ad esercitarle.
4. Entro 90 giorni dall'insediamento, il Presidente presenta al Consiglio le linee programmatiche del suo mandato, che il Consiglio prende in esame anche al fine di esprimere eventuali orientamenti. Nei quindici giorni successivi alla chiusura della discussione in Consiglio, il Presidente adotta in via definitiva il programma del mandato.

Art. 20 - Vice Presidente

1. Il Presidente può nominare un vice Presidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio.
2. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito.
3. In caso di impedimento del Presidente e del Vice Presidente le funzioni sono esercitate dal Consigliere delegato che ha ottenuto la cifra elettorale individuale più alta.

Art. 21 - Delega ai Consiglieri

1. Il Presidente può assegnare deleghe ai Consiglieri Provinciali nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
2. I Consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute e verificano lo stato di attuazione dei programmi sotto la direzione e il coordinamento del Presidente.
3. Il Presidente può revocare le deleghe conferite ai consiglieri dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. In ogni caso i Consiglieri delegati decadono allo scioglimento del Consiglio o all'insediamento del nuovo Presidente della Provincia.

Art. 22- Riunioni periodiche del Presidente con il Vice Presidente e i Consiglieri delegati

Il Presidente può riunire il Vice Presidente e i consiglieri delegati al fine di concorrere all'elaborazione di politiche ed al coordinamento delle attività nell'ambito delle competenze provinciali.

Art. 23 - Esercizio delle funzioni consiliari in via d'urgenza

1. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e di urgenza, in coerenza con il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, Presidente può esercitare i poteri del consiglio.
2. I provvedimenti assunti con urgenza devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio entro 60 giorni a pena di decadenza

Capo II Il Consiglio

Art. 24 - Compiti e funzioni

1. Il Consiglio è composto dal Presidente, che lo presiede, e da dieci consiglieri, eletti, nel loro seno, dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica.
2. L'elezione del Consiglio Provinciale e la durata in carica sono regolati dalla Legge. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dalla pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, sino all'atto della proclamazione del nuovo, ad adottare gli atti urgenti e prorogabili.
3. Per quanto attiene ai casi di ineleggibilità o incompatibilità, originaria o sopravvenuta, valgono le disposizioni di legge in proposito.

4. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea dei Sindaci lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia.
5. Esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
6. Su proposta del Presidente della Provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei sindaci. Adotta inoltre le relative variazioni in corso d'esercizio.
7. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei Sindaci con voti che rappresentino almeno 1/3 dei comuni compresi dalla provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'Ente.
8. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale

Art. 25 - Altre funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio può altresì su proposta del Presidente:
 - a) adottare gli atti di indirizzo e gli atti a contenuto generale relativi alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, compresi quelli relativi ai servizi pubblici di interesse generale provinciale;
 - b) adottare lo Statuto e i regolamenti delle aziende speciali, ove istituite;
 - c) adottare gli atti di indirizzo relativi all'attività della Provincia;
 - d) approvare le convenzioni tra i comuni e Provincia, la partecipazione della Provincia a eventuali forme associative e convenzioni anche con comuni esterni al suo territorio;
 - e) istituire e adottare i provvedimenti di carattere generale relativi ai tributi di competenza della Provincia e la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
 - f) approvare la stipulazione di mutui, le aperture di credito e l'erogazione di prestiti obbligazionari;
 - g) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi e su acquisti e alienazioni immobiliari, permute, appalti e concessioni che non siano previsti in atti a contenuto generale del Consiglio stesso o non ne costituiscano mera esecuzione.
 - h) adottare gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Presidente dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, società e organismi comunque denominati, nonché nominare e designare tali rappresentanti nei casi ad esso espressamente riservati dalla legge.
2. Sono esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente o dei dirigenti.

Art. 26 - Autonomia del Consiglio

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto. Il regolamento indica anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte. Indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente. Il regolamento disciplina le

forme di garanzia e di partecipazione assicurate a tutti i consiglieri. Il Consiglio può dotarsi di commissioni.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il regolamento consiliare ne preveda la segretezza. In linea di massima, esse devono essere convocate con modalità che non comportino l'impossibilità per i consiglieri di adempiere le loro funzioni quali sindaci o consiglieri dei comuni di appartenenza.

Art. 27 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.

2. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia dell'Assemblea dei Sindaci votata per appello nominale con voti favorevoli della maggioranza qualificata dei due terzi sia di Comuni che di popolazione rappresentata.

3. La mozione di sfiducia deve essere supportata da gravi motivi e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci, senza computare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In tale periodo non è consentito procedere a modifiche del presente articolo.

4. Se la mozione viene approvata, il Presidente cessa dalla carica si procede all'indizione di nuove elezioni per la nomina del Presidente e nelle more, in mancanza del vice Presidente, assume le funzioni di Presidente il Consigliere Provinciale che ha ottenuto il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione.

5. Se l'Assemblea dei Sindaci respinge la mozione di sfiducia non può essere presentata un'altra mozione di sfiducia prima che siano trascorsi dodici mesi.

Capo III

Art. 28 - Assemblea dei sindaci

1. L'assemblea dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei comuni appartenenti alla Provincia.

L'assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo Statuto.

2. Adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

3. Esprime parere, con le maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto, sullo schema di bilancio adottato dal Consiglio Provinciale.

4. Non è consentito ai Sindaci, o in caso di loro impedimento ai Vice Sindaci vicari, di delegare ad altro soggetto la rappresentanza in seno all'assemblea dei Sindaci.

Art. 29 – Funzionamento

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a (20) giorni, quando lo richieda un (quinto) dei sindaci, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

2. L'Assemblea approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, potendo prevedere la costituzione di Commissioni permanenti o istituite per l'esame di specifiche questioni.

TITOLO V

Funzioni della Provincia

Art. 30 – Funzioni fondamentali della Provincia

La Provincia quale ente di area vasta, esercita le seguenti funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Legislazione statale e regionale di settore:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Art. 31 – Piano Territoriale di Coordinamento

1. Nel territorio provinciale la Provincia esercita le funzioni di governo di area vasta attraverso la pianificazione territoriale di coordinamento.
2. La Provincia predispone e approva il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze e l'autonomia dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio.
3. Il Piano territoriale di coordinamento rileva e tutela i beni ambientali e storico-culturali, le aree agricole strategiche, il sistema delle acque ed i nuclei rurali di valore storico architettonico, che costituiscono invarianti della fisionomia del territorio.
4. Il Piano di coordinamento territoriale propone l'individuazione delle zone omogenee di cui al successivo articolo 36, nell'ambito delle quali sono favorite forme di aggregazione dei comuni per l'elaborazione di piani associati di governo del territorio.

Art. 32 - Ulteriori funzioni

La Provincia esercita altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

1. Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
2. Cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, anche stipulando accordi e convenzioni.

Art. 33 - Assistenza tecnico- amministrativa ai Comuni

1. La Provincia può altresì, previa convenzione con i Comuni, fornire assistenza tecnico-amministrativa in materia di: appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica nonché supervisione e assistenza ai fini della partecipazione a bandi di livello europeo.
2. La Provincia, previa convenzione, può curare nell'interesse dei Comuni e delle unioni di Comuni le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Art. 34 - Accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione tra Provincia e Comuni

1. La Provincia promuove la cooperazione tra amministrazioni locali per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di Dirigenti e dipendenti.
2. Secondo il procedimento previsto nell'articolo precedente, la Provincia può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione con i Comuni e le Unioni di Comuni ai fini dell'organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
3. Per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività i singoli Comuni e le Unioni dei Comuni possono avvalersi degli uffici della Provincia, e viceversa, in base a convenzioni che definiscano obiettivi, modalità, durata dell'avvalimento, disciplinando i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.

Art. 35 - Revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione

La revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni può essere proposta dal Presidente al Consiglio:

- a) nei casi previsti dalla leggi e dai regolamenti;
- b) per esaurimento dello scopo;
- c) a seguito di presa d'atto della volontà manifestata in tal senso, secondo le norme stabilite, da parte dei Comuni o Unioni di Comuni interessati;
- d) quando nell'esperienza attuativa non risultino realizzati adeguati risultati sul piano dell'economicità, dell'efficacia o dell'efficienza dell'azione intrapresa o si riscontri il venir meno delle condizioni necessarie per il loro conseguimento.

Art. 36 - Zone omogenee

1. La Provincia di Lodi al fine di corrispondere alle esigenze dei Comuni e delle Unioni di Comuni, e con la loro partecipazione, d'intesa con la regione ed in coordinamento con la riattribuzione delle funzioni provinciali prevista dalla legge, favorisce la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di

coordinamento collegati agli organi della Provincia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. La costituzione delle zone omogenee ha lo scopo di consentire lo svolgimento coordinato di funzioni a beneficio dei Comuni e delle Unioni di Comuni, di semplificare e rendere più efficienti i rapporti amministrativi tra gli enti e di ottimizzare le risorse umane ed economiche.

3. Ferme le competenze dei comuni e le prescrizioni attuative dei programmi regionali, la costituzione delle zone omogenee avviene come primo atto dell'adeguamento della pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, da attuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

4. Tale costituzione avviene in base alla natura del territorio, al patrimonio, alle infrastrutture ed ai servizi esistenti, ed esplicitando per ogni zona le sue principali vocazioni ed i suoi obiettivi strategici, in correlazione alle previsioni del Piano Territoriale Regionale ed alle opportunità dell'Agenda Strategica Comunitaria.

5. Le norme di attuazione del Piano territoriale di coordinamento assicurano per ogni zona la governance dei contenuti prescrittivi delle previsioni di piano.

6. Le zone omogenee sono disciplinate da apposito regolamento e vengono costituite con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci.

Art. 37 - Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi

Il Presidente vigila sull'attuazione degli accordi e delle intese e presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi e delle altre forme di collaborazione cui partecipa la Provincia

Titolo VI Amministrazione e personale

Art.38 - Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi della Provincia sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Provincia persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia è approvato dal Consiglio e disciplina, secondo i principi del presente statuto, le modalità di conferimento degli incarichi di direzione, degli uffici e dei servizi, nonché di gestione delle varie attività. Il regolamento disciplina altresì l'organizzazione del sistema dei controlli interni.

Art. 39 - Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale

Lo stato giuridico ed economico del personale è disciplinato dalla Legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, vigenti nel tempo nonché, per quanto di competenza dagli accordi collettivi decentrati stipulati con le rappresentanze aziendali.

Art. 40 - Struttura organizzativa

La struttura organizzativa sarà declinata nel rispetto della disciplina del presente Titolo VI con decreto del Presidente.

Art. 41 - Dirigenza di vertice della Provincia

1. Il Presidente nomina ed eventualmente revoca il Segretario generale della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge.
2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Provincia, cura la verbalizzazione delle sedute del Presidente, del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci, e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Presidente.
3. Il Presidente può nominare il direttore generale conferendo l'incarico al Segretario generale ovvero ad altra persona di comprovata competenza ed esperienza. L'incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Presidente.
4. Il Direttore generale sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della Provincia.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia disciplina il funzionamento e i compiti del Comitato di direzione, presieduto dal Direttore generale, di cui fanno comunque parte il Ragioniere Capo e il Dirigente responsabile delle risorse umane. Il Segretario generale partecipa di diritto alle riunioni del Comitato di direzione.

Art. 42 – Dirigenti

1. I dirigenti della Provincia sono responsabili delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate e rispondono degli obiettivi assegnati, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente.
2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione, e ne sono responsabili.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia disciplina i casi in cui il direttore generale o, se questo non sia nominato, il segretario generale, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti, in caso di inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, riferendone immediatamente al Presidente.

TITOLO VII ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 43 - Finanza

1. La Provincia, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia fondata su risorse proprie e trasferite; ha altresì, nell'ambito della legge che la disciplina, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2. La finanza della Provincia é composta da entrate stabilite per legge. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili; le entrate fiscali devono garantire i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità; ove eccedenti, integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art. 44 - Demanio e Patrimonio

1. La Provincia ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio, la cui gestione é esercitata nelle forme di legge e regolamentari.
2. Tutti i beni della Provincia devono essere inventariati in conformità al regolamento di contabilità.

Art. 45 - Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. La Provincia ha un proprio bilancio di previsione ed un conto consuntivo; le modalità attinenti alle rispettive discipline e tempi di approvazione sono stabiliti con legge dello Stato.
2. La gestione del bilancio é disciplinata da apposito regolamento di contabilità.
3. Il bilancio di previsione é adottato dal Consiglio Provinciale ed approvato definitivamente a seguito del parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci con le maggioranze previste dalla legge.
4. Al conto consuntivo è allegata la relazione dei revisori dei conti che esprime valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
5. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

Art. 46 - Revisori dei conti

1. Il Consiglio Provinciale nomina il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri, secondo procedure, termini e modalità di legge.
2. Per quanto concerne le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, i limiti all'affidamento degli incarichi, la durata dell'incarico, la revoca, le responsabilità dell'Organo di revisione, si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.
3. L'attività dei revisori é improntata all'imparzialità e all'indipendenza, ai principi di collegamento e cooperazione tra gli Organi istituzionali e la struttura organizzativa della Provincia.
4. Il Regolamento di Contabilità determina le modalità di funzionamento del Collegio.
5. Il Collegio dei revisori di norma riferisce trimestralmente al Consiglio Provinciale oralmente e, se richiesto, con relazione scritta.

6. Il Collegio dei revisori riferisce con relazione scritta al Consiglio Provinciale in occasione dell'approvazione dei conti consuntivi e dei bilanci di previsione.
7. All'Organo di Revisione si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui al D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito, con modificazioni dalla Legge 15/7/1994, n. 444 e successive modificazioni.

Art. 47 - Controllo di gestione

1. La Provincia istituisce un ufficio di "controllo di gestione" al fine di una periodica verifica della economicità di gestione rispetto ai mezzi profusi ed agli obiettivi raggiunti, anche con riferimento a standards preventivamente determinati.
2. Il controllo di gestione prevede:
 - la sistematica valutazione della efficienza e della efficacia della spesa;
 - la relazione periodica dei dirigenti responsabili delle strutture di competenza sull'andamento economico/funzionale delle stesse;
 - una relazione periodica al Presidente sui risultati del controllo di gestione.

TITOLO VIII REGOLAMENTI

Art. 48 - Adozione, approvazione e revisione

1. La Provincia, per l'esercizio delle funzioni e per quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto, adotta appositi regolamenti.
3. Alla approvazione di detti regolamenti si procede nei termini più brevi espressamente previsti dalla legge.
4. Alla formulazione della proposta provvede il Presidente.
5. Le proposte di revisione dei regolamenti sono deliberate dal Consiglio Provinciale
6. I regolamenti e successive modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo informatico della Provincia.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 - Processi di riorganizzazione

Presso la Provincia è istituito, previa convenzione con i Comuni, un osservatorio per il monitoraggio dei processi di riorganizzazione al fine di favorire la piena valorizzazione delle risorse professionali disponibili.

Art. 50 – Regolamenti

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 51 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio e dalla assemblea dei Sindaci con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

Art. 52 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto viene pubblicato all'Albo informatico e sul sito istituzionale della Provincia.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione.
3. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.